



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di FIRENZE

Composta dei Signori:

1. Dott. Saverio Coniglio **Presidente**
2. Dott. Benito Talario **Giudice**
3. Sig. Elisabetta Bossi **Giudice popolare**
4. Sig. Vittorio Burroni » »
5. " Ugo Buccioni » »
6. " Guadalupe Ricetti » »
7. " Mario Prevete » »
8. " Lidia Bice Gentili » »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

a rito formale

contro

M E L E Stefano

di Palmerio e fu Murgia Pietrina, nato a Fordongianus (Cagliari) il 13 gennaio 1919, residente a Lastra a Signa, Via 24 Maggio n. 177; arrestato il 24 agosto 1968 in atto detenuto nel Carcere giudiziario di Firenze, -

Detenuto insieme

IMPUTATO

a) del delitto di cui agli articoli 575, 577 p.

pr n.3 e cpv. C.P., per avere, nella notte dal 21 al

N. 4/70 Reg. Sent.

N. 21/69 Reg. Gen.

C.P. e. an aff Pen

5589 -

Silvia 19.5.49

Lucrezia Di Penna

SENTENZA

in data 25.3.71

depositata il 8.4.71

Il Cancelliere

Li 14.5.70 gn

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

da solo con l'eventuale compartecipazione di persona rimasta sconosciuta (art. 1)

16.X.70 C.F.

93 11.11.1971

22 agosto 1968, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato, con premeditazione, la morte della propria moglie Locci Barbara, in località Castelletti di Signa;

b) del delitto di cui agli articoli 575, 577 p. pr. numero 3 C.P. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, cagionato, con premeditazione, e mediante colpi d'arma da fuoco, la morte di Lo Bianco Antonio; *da solo con l'eventuale partecipazione di persona rimasta sconosciuta (art. 110 c.f.);*

c) del reato p.e.p. dall'art. 368 primo e secondo comma C.P. per avere, rispondendo ad un interrogatorio di P.G. avanti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo quale indiziato dell'omicidio di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara sua moglie, incolpato di concorso con se stesso nel duplice omicidio Vinci Salvatore, attribuendogli il fatto di essere stato da costui determinato ed armato per compiere il delitto che avrebbe così egli materialmente compiuto con la partecipazione del Vinci Salvatore che egli sapeva invece essere del tutto estraneo ai fatti.

In Lastra a Signa il 23/8/1968.

d) del reato p.e.p. dall'art. 368 primo e secondo comma C.P. per avere, rispondendo ad un interrogatorio quale imputato degli omicidi suddetti avanti al Procuratore della Repubblica di Firenze, incolpato di concorso nei suddetti omicidi Vinci Francesco, attribuendogli il fatto di essere stato da questi determinato

Scrittura

www.mostrodiffirenze.com

26

a seguirlo nella esecuzione dei delitti che sarebbero stati materialmente compiuti dal Vinci Francesco con la sua compartecipazione, sapendo invece che il detto Vinci era del tutto estraneo ai fatti.

In Firenze il 24 agosto 1968.

e) del reato p.e.p. dall'art. 368 primo e secondo comma C.P. per avere ancora rispondendo quale imputato dei medesimi delitti aventi al Procuratore della Repubblica, incolpato di concorso nei suddetti omicidi Cutrona Carmelo attribuendogli la stessa condotta già riferita per il Vinci Francesco, sapendo invece che anche il Cutrona era estraneo ai fatti.

In Firenze il 26 agosto 1968.

f) del reato di cui all'art. 697 C.P. per aver detenuto nella propria abitazione una rivoltella senza farne denuncia alla Autorità locale di P.S. Accertato in Lastra a Signa il 23/8/1968.

g) del reato di cui all'art. 699 C.P. mod. dallo art. 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avere al fine di uccidere Lo Bianco Antonio e Locci Barbara (art. 61 n. 2 C.P.) portato fuori della propria abitazione senza licenza di porto d'arma una rivoltella cal. 22.

In Lastra a Signa il 22/8/1968.

Fatto e svolgimento del processo

La notte tra il 21 ed il 22 agosto 1968, alle ore due, tale De Felice Francesco, sentiva suonare il campanello della propria abitazione, sita in frazione Sant'An=

32000/5

gelo a Lecore, in Campi Bisenzio. Affacciatosi alla finestra scorgeva un bambino-identificato poi per Mele Natalino di Stefano, da Lastra a Signa, di anni sei- il quale gli chiese di farlo entrare in casa dicendo: "apri- mi la porta perché ho sonno ed ho il babbo ammalato a letto. Dopo mi accompagni a casa perché c'è la mamma e lo zio che sono morti in macchina".

Il piccolo Mele, che intanto veniva introdotto in casa, chiariva ancora al De Felice ed al coinquilino di costui Manetti Marcello, che la mamma e lo zio si trovavano all'interno di una autovettura su una strada che presto venne individuata; aggiungeva ancora che l'auto aveva un fanale acceso ed uno spento.

Quindi avvertiti i Carabinieri di S. Piero a Ponte il De Felice, il Manetti ed il carabiniere di questa caserma Giacomini Antonio, guidati dal bambino, raggiungono la località "Castelletti" di (Lastra-a) Signa, dove in una strada sterrata venne trovata una autovettura di colore bianco, del tipo "alfa Romeo giulietta" targata AR/53442, che aveva ancora in azione il lampeggiatore di destra. All'interno della medesima, dal carabiniere Giacomini Mario e dal De Felice vennero notate due persone, un uomo ed una donna, con i vestiti scomposti, che giacevano esanimi, per le ferite da arma da fuoco che presentavano in varie parti del corpo, sui sedili anteriori.

Alle ore 6,30 del mattino del 22 giungeva sul luogo, dove il veicolo era rimasto piantonato per tutta la notte, il sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, il quale procedeva a tutti gli accertamenti di rito ed alla ricognizione dei cadaveri che venivano identificati per quelli di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara di cui veniva disposta la rimozione ed il trasferimento presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Firenze.

Iniziate le indagini di P.G. i Carabinieri procedevano (~~+++inter=~~) all'esame di Mele Stefano, marito della Locci Barbara. Questi, che all'invito di seguire i carabinieri in Caserma, la mattina del 22 agosto, non aveva mostrato molta sorpresa, dichiarava (pag. 68 atti gen.) subito che la moglie, molto più giovane di lui, era solita concedersi ad altri uomini che non di rado, con la sua tolleranza, frequentavano la sua casa. Aggiungeva che la sera del 21, verso le ore 22, il Lo Bianco era passato da casa sua ed aveva invitato la moglie a fare una gita in automobile. La Locci aveva accettato e si era anzi portato dietro il figlio mentre lui era rimasto in casa fino a quando non venne invitato in Caserma.

Concludeva quindi, quando gli veniva data notizia della tragica fine della moglie e del Lo Bianco, che egli nulla sapeva dei fatti ma subito e spontaneamente (pag. 69) riferiva che nel precedente mese di giugno tale Vinci Francesco, uno degli amanti di sua moglie, aveva minacciato di morte costei se avesse continuato a frequentare altre persone, aggiungendo che il predetto Vinci gli aveva anche confidato di possedere una pistola. Tra le persone che avevano avuto rapporti carnali con la moglie indicava poi tali Vinci Salvatore, fratello di Vinci Francesco, Vinci Giovanni e Cutrona Carmelo.

Tanto il Vinci Francesco che il Cutrona Carmelo (pag. 80-83) davano ragione di quanto avevano fatto la sera del 21 agosto. Ammetteva il primo di avere avuto una lunga relazione con la Locci Barbara di cui peraltro non ~~ingr~~ ingrava i suoi trascorsi amorosi con altre persone, affermando perciò di non nutrire alcuna gelosia nei confronti di chicchessia. Il secondo invece negava di avere avuto rapporti con la Locci pur ammettendone di averne frequentato la casa per amicizia verso il Mele Stefano.

In una successiva dichiarazione del 23 agosto (ore 11,35 - pag. 90) il Mele, nel confermare la versione dei fatti in ordine all'incontro tra la moglie ed il Lo Bianco, indicava nella persona di Vinci Salvatore e non più in quella del Vinci Francesco e del Cutrona, (a-pe) l'amante geloso della moglie Locci Barbara assumendo che il predetto aveva sevente minacciato di morte la Locci e che un giorno richiesto da esso Mele del pagamento di un prestito, gli avrebbe risposto: "io prima o poi faccio

fuori tua moglie e così facciamo pari con il debito". Anche il Vinci Salvatore però (pag.97) dava ampia spiegazione di come aveva trascorsa la notte del 21 agosto indicando talune persone (Vargiu Silvano e Antonelli Nicola) con le quali si era accompagnato e che, in effetti, puntualmente confermavano i suoi alibi. Ammetteva di avere avuto anch'egli rapporti con la Locci, interrotti e poi ripresi, così, occasionalmente, senza alcuna implicazione sentimentale da parte sua. Aggiungeva ancora di avere avuto dal Mele una cambiale di favore per circa sessantamila lire che, peraltro, dal predetto era stata lasciata insoluta e che aveva poi pensato lui a ritirare.

Alla fine, il 23 agosto alle ore 21, nuovamente esaminato dai Carabinieri, il Mele (pag.92) spontaneamente si dichiarava colpevole del duplice omicidio descrivendone minutamente tutte le modalità di esecuzione. (~~XXXXX~~) Affermava ^{così} ~~peraltro~~, che verso le ore 23,30 del 21 agosto, dopo che la moglie si era allontanata con il figlio Natalino in compagnia del Lo Bianco Antonio, egli uscì di casa. Giunto in piazza IV Novembre di Lastra a Signa avrebbe incontrato il Vinci Salvatore il quale gli avrebbe proposto di farla finita con la moglie. Alle sue osservazioni che con il Lo Bianco non ce l'avrebbe fatta, il Vinci gli avrebbe detto di possedere una pistola. Quindi sarebbero saliti sulla autovettura del Vinci, si sarebbero portati a Signa dove davanti al cinema notarono la macchina del Lo Bianco; avrebbero atteso questi e la Locci i quali sarebbero usciti dal locale (~~verse=le=ere=12=~~) tra le ore 12 e le 0,30; li avrebbero seguiti per una strada in ripida salita che dalla piazza di Signa porta al locale cimitero e quando videro che il veicolo del Lo Bianco si era addentrato in una strada di campagna, sarebbero scesi dall'automobile ed il Vinci Salvatore tirata fuori da una borsa una rivoltella gliela avrebbe data in mano dicendogli: "guardi che ci sono otto colpi". Egli allora prese la pistola, si avviò verso l'autovettura del Lo Bianco, la aggirò dal fianco destro, si portò sul lato sinistro e visto che il finestrino della portiera posteriore era abbassato fece fuoco sulla moglie e sul Lo Bianco che erano adagiati, la prima sul secondo, sul sedile anteriore di

destra, con lo schienale abbassato, in atto di congiunzione carnale. Aggiungeva che dopo avere esploso tutti gli otto colpi di pistola aprì la portiera anteriore sinistra del veicolo, trasse la moglie ormai esanime sul sedile davanti al posto di guida, ne ricompose alla meglio le vesti, quindi ripeteva la stessa operazione per ricomporre il corpo del Lo Bianco, azionando involontariamente con la mano destra che aveva appoggiato contro il cruscotto del veicolo, il lampeggiatore che rimase acceso fino all'arrivo sul posto della Forza Pubblica, notando come una scarpa si sfilasse dal piede sinistro del Lo Bianco (=si=ferm) fermandosi contro la portiera anteriore di sinistra. Dopo avere sistemato i corpi delle due vittime il figlio si sarebbe svegliato (il bambino giaceva sul divano posteriore del mezzo, addormentato) e gli avrebbe gridato: "babbo!" senza aggiungere altro. A questo punto si sarebbe allontanato e quindi, raggiunto il Vinci, risaliva sul veicolo di quest'ultimo che lo avrebbe lasciato sul ponte di Signa. Precisava infine di avere buttato via l'arma in un canale di acque luride che scorre lungo la strada in prossimità del luogo del delitto.

Davanti al sostituto proc. della Repubblica che lo interrogava il giorno 24 agosto alle ore 9,50 (Pag. 9 all. n.º I) il Mele ripeteva sostanzialmente il contenuto di quest'ultime dichiarazioni continuando ad accusare il Vinci Salvatore, ma appena qualche ora dopo (ore 14,30) invitato a dire la verità, con la stessa fredda determinazione proponeva le accuse che in precedenza aveva formulato nei confronti del ~~Vinci~~ Vinci Salvatore contro il fratello di costui, Vinci Francesco. Sostanzialmente, in questo interrogatorio, il Mele mantiene ferma la descrizione circa le modalità di esecuzione del delitto, asserendo però che a sparare fu il Vinci e non lui e che sul luogo entrambi si portarono a bordo del motorino del suo complice. Aggiungeva ancora che a trasportare il ragazzo alla abitazione del De Felice sarebbe stato il Vinci mentre egli si sarebbe allontanato a piedi verso Signa e solo nell'ultimo tratto di strada sarebbe stato raggiunto dal Vinci. (=a=va=tere) Alla fine dell'interrogatorio veniva introdotto al cospetto del Mele il Vinci Salvatore al quale, in lacrime, chiedeva perdono. In altro ulteriore interrogatorio (pag. 20) il Mele ammette, a fronte

Blasini

delle dichiarazioni fatte al sostituto proC. della Repubblica dal piccolo Mele Natalino, di essere stato lui a condurre quest'ultimo presso la casa del De Felice, portandolo in collo, così come il bambino aveva detto.

Ancora nell'interrogatorio del 26 agosto il Mele insiste nell'accusa contro il Vinci Francesco manifestando nel contempo il suo rancore per la moglie (pag. 38 all. I) che avrebbe speso tutti i soldi per sé e commentando: "il peggio è che oltre ad avere gli amici spendeva anche per loro e così, in definitiva, dovevo lavorare per mantenere gli amici di mia moglie."

Nel corso di questo interrogatorio viene fatto presente al Mele che il "guanto di paraffina" avrebbe rivelato tracce di polvere pirica su entrambe le mani del Cutrona Carmelo. Dopo un prolungato silenzio, domandato se intende affrontare un confronto con il Vinci Francesco, il Mele si rifiuta adducendo che non è più necessario chiamando questa volta in correità il predetto Cutrona nei confronti del quale ripete puntualmente tutte le accuse formulate in precedenza contro i due fratelli Vinci. L'accusa contro il Cutrona l'imputato la ripete ancora nell'interrogatorio del 3 settembre 1968 davanti al Consigliere istruttore (pag. 25)

Concludendo infine il suo iter accusatorio il Mele, il 3 febbraio 1969 (pag. 27) riprende ad affermare che fu il Vinci Francesco a commettere con lui il duplice omicidio, scagionando il Cutrona, senza, peraltro, fornire alcuna spiegazione (è=què) in ordine a tutte le sue contraddizioni.

Formalizzata l'istruttoria, in tale sede venivano sentiti nuovamente i testi che avevano confermato gli alibi dei fratelli Vinci e del Cutrona Francesco. In particolare Antonucci Nicola ribadiva di essere stato assieme a Vinci Salvatore la notte del delitto fino alle ore 0,30 circa (pag. 27 all. 2) Muscas Natalia, moglie di Vinci Francesco, confermava le sue precedenti dichiarazioni affermando che il marito era rimasto in casa con lei dalle ore 21,30 del 21 agosto fino al mattino successivo, riscontrando puntualmente tutte le affermazioni del consorte (pag. 24) Cannizzaro Antonio, zio del Cutrona, dichiarava nuovamente di essere stato

col nipote la sera del delitto fino oltre le ore 23,30, in un cinema di Lastra a Signa ~~dal~~ riscontrando anche quest~~o~~ testimone le affermazioni del Cutrona che ai carabinieri ripeteva la trama del film alla cui proiezione aveva assistito.

Venivano sentiti numerosi altri testimoni fra cui i parenti delle vittime e del Mele: dalle loro deposizioni era così possibile trarre un quadro più approfondito dei protagonisti del criminoso episodio e del clima nel quale il delitto venne consumato. Si apprendeva così che il Mele era emigrato da una quindicina di anni dalla Sardegna nel continente. Il predetto aveva nella sua isola svolto attività di "servo-pastore" e quindi, quando giunse in Toscana, si diede a lavori di manovalanza mostrandosi volentoso ma scarsamente dotato. Egli, debole di mente e di temperamento, aveva sopportato con rassegnazione i continui tradimenti della moglie, una sarda molto più giovane di lui, che frequentava varie persone di sesso maschile, non per danaro, ma per pura degenerazione morale, come dimostra del resto il fatto che non faceva nulla per nascondere il suo riprovevole comportamento giungendo quasi a denigrare il marito (pag. 7 atti gen.) e congiungendosi con il suo ultimo amante, all'interno di un autoveicolo, in presenza del figlio.

Nel corso del procedimento veniva disposta perizia necroscopica separata sui cadaveri di Locci Barbara e di Lo Bianco Antonio, la quale accertava, quale causa della morte dei medesimi, le lesioni prodotte dai colpi di arma da fuoco. Infatti i quattro proiettili che avevano raggiunto la Locci alla schiena, uno aveva leso il cuore ed il polmone sinistro provocando gravi emorragie interne da cui era derivata rapidamente la morte; mentre per il Lo Bianco, colpito anch'egli da quattro proiettili, il decesso, pure rapidissimo, era stato provocato dalle lesioni interne prodotte dal proiettile penetrato nel torace. La morte era stata molto rapida ed i colpi secondo il perito balistico, vennero esplosi né a contatto né a distanza ravvicinata.

Dalla perizia balistica si accertava, sulla base della particolare conformazione dei fori di entrata delle pallottole: I°) che i cinque bossoli rinvenuti e gli altrettanti proiettili repertati erano

Blasi

stati esplosi da una unica pistola calibro 22, vecchia, arrugginita ed usurata; 2°) che i colpi che avevano raggiunto il Lo Bianco erano stati sparati da una distanza di appena metri 1,50 attraverso il finestrino della portiera posteriore sinistra del veicolo mentre la vittima si trovava sdraiata, in posizione supina, sul sedile anteriore destro, la cui spalliera era stata abbassata; 3°) che la Locci inizialmente in parte sopra il Lo Bianco, aveva tentato di uscire dalla macchina, attraverso la porta anteriore sinistra ed in tale manovra era stata colpita con proiettili esplosi a la distanza di circa un metro prima alla spalla sinistra e quindi, ritrattasi verso destra, alla schiena, sempre sul lato sinistro.

Infine veniva disposta altresì una perizia psichiatrica per accertare le ~~reali~~ reali condizioni mentali del Mele. La relazione peritale concludeva nel senso della semi-infermità di mente del prevenuto, riconosciuto affetto, dal momento della consumazione del delitto ed ancora oggi, da oligofrenia di medio grado con caratteri di patologia; non venivano invece riscontrati nel Mele atteggiamenti antisociali predisponenti alla delinquenza, per cui non ricorrevano gli estremi per una sua qualificazione giuridica come persona socialmente pericolosa.

A seguito delle reiterate accuse del Mele contro il Vinci Francesco venivano esperite indagini al fine di accertare la eventuale partecipazione di terzi alla commissione del delitto, circa la distanza chilometrica dalla abitazione di esso Mele al cinema nel quale si erano recati la Locci ed il Lo Bianco, nonché quella che intercorre tra il cinema ed il luogo del delitto seguendo l'itinerario indicato ripetutamente dal giudicabile. Queste indagini si concludevano con l'accertamento che dal cinema al luogo del delitto esiste una distanza di appena Km. 2,500.

Accertamenti psicologici venivano disposti anche a carico del minore Mele Natalino al fine di accertare la attendibilità delle sue dichiarazioni. Il perito, incaricato della indagine, concludeva per la possibilità che il ricordo dei fatti da parte del bambino potesse non essere obiettivo.

Conclusa la formale istruttoria, durante la quale si costituiva

parte civile la vedova del Lo Bianco, Barranca Rosalia, il Giudice istruttore, con sentenza in data 6 novembre 1969, disponeva il rinvio a giudizio del Mele, davanti a questa Corte di Assise, per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Alla udienza del sedici marzo 1970, ritualmente si costituiscono ancora parti civili la madre del Lo Bianco, Ficarotta Rosalia, ed il P.M. per il minore Mele Natalino. Quindi la Corte, dopo avere deciso su una richiesta di supplemento di perizia sul Mele; diretta ad accertare se il medesimo, stante la sua gracilità mentale, possiede "attitudine a premeditare" ~~prova~~ procede all'istruttoria dibattimentale a conclusione della quale, in esito alla discussione orale, difensori di parte civile, P.M. e difensori del giudicabile, concludono come da verbale in atti.

Motivazione in diritto.

Ritiene questa Corte che le risultanze processuali hanno fornito la prova certa della colpevolezza del Mele in ordine all'omicidio della Locci e del Lo Bianco ed in relazione agli altri reati che al predetto sono stati ascritti.

La morte, secondo la ricostruzione peritale, colse il Lo Bianco Antonio e la Locci Barbara, mentre stavano congiungendosi carnalmente all'interno dell'autoveicolo di proprietà del primo: i primi quattro colpi di pistola, esplosi a distanza non ravvicinata, con traiettoria dall'alto in basso e da sinistra verso destra, ~~erano~~ furono diretti contro l'uomo quando questi si trovava evidentemente sdraiato sul sedile anteriore destro del veicolo, reclinato per agevolare la congiunzione con la Locci, mentre la traiettoria dei successivi quattro colpi palesa chiaramente che la donna, al momento del delitto, giaceva sul corpo del suo amante.

La conformazione dei fori di entrata e di uscita sui corpi delle vittime, nonché la traiettoria dei complessivi otto colpi sparati, lasciano ancora ritenere che ~~sia~~ la mano assassina esplose i colpi all'interno dell'auto attraverso lo spiraglio offerto dal vetro abbassato della portiera posteriore di sinistra. Le uguali rigature rinvenuti su tutti i bossoli non lasciano dubbi sulla loro esplosione con l'uso di una unica arma e quindi sul compimento del duplice omi-

Rea.

cidio, ~~(da parte)~~ nella sua materiale esecuzione, da parte di una unica persona. Sull'eventuale concorso di un terzo, ipotizzato come eventual nel capo di imputazione, e sostenuto col massimo impegno dalla difesa questa Corte ritiene, peraltro, che non sia emerso nessun apprezzabile indizio, come di seguito si avrà modo di dimostrare.

Intanto la identificazione del Mele quale sicuro autore del duplice omicidio trova fondamento in una serie di elementi che in maniera univoca, sicura e concordante, convergono verso una identica conclusione. Anche la confessione del Mele, pur nella congerie di contraddizioni circa talune circostanze ed in particolare sulla partecipazione di un terzo alla commissione del delitto, nulla perde del suo valore probatorio. Anzi, per l'immediato riscontro di dati obiettivi a talune dichiarazioni fatte dal Mele, può senz'altro ritenersi che la sua confessione acquista valore di prova certa ed inequivoca.

La ricostruzione che il Mele fece dal primo interrogatorio davanti ai Carabinieri alle ore 21 del 23 agosto 1968 (pag. 92 atti generici) delle modalità di esecuzione del delitto hanno trovato perfetta corrispondenza in elementi di fatto obiettivamente accertati:

1°) senza averne avuta preventiva conoscenza il giudicabile accompagna i Carabinieri sul luogo del delitto e si ferma pressappoco nel punto in cui fu "rinvenuta" la giuletta del Lo Bianco; 2°) avendo durante la ricostruzione delle manovre eseguite all'interno del veicolo urtato inavvertitamente con il braccio la levetta che comanda il funzionamento del lampeggiatore di ~~sinistra~~ ^{destra}, afferma che anche la notte del delitto avvenne la stessa cosa (ed in effetti, come già si è ricordato, dal carabiniere Giacomini, dal Manetti e dal De Felice, venne trovato in azione, il lampeggiatore destro della giuletta del Lo Bianco); 3°) nella ricomposizione del corpo del Lo Bianco, sfugge dal piede sinistro di questi la scarpa che finisce contro la parete della portiera di sinistra (ed infatti i carabinieri nell'aprire la predetta portiera videro cadere per terra la scarpa ~~sinistra~~ che ~~il~~ ^{il} Lo Bianco calzava ~~nel~~ piede sinistro; 4°) indica esattamente il numero dei colpi sparati contro le due vittime quando ancora neppure gli inquirenti ne erano a conoscenza. Questo quadro di elementi, di per sé pienamente probatorio contro il Mele, è infine comple-

Aut.

tato dalle scarse¹⁰, ma non per ciò poco attendibili, dichiarazioni del piccolo "atalino, il quale disse di avere visto solo suo padre, subito dopo essersi svegliato a seguito delle detonazioni e di essere stato poi dal medesimo accompagnato presso la casa del De Felice.

Nessun dubbio, dunque, che il Mele fu il diretto esecutore dell'azione omicida le cui prove, testé esaminate, sono per ultimo avvalorate anche dalla prova "del guanto di paraffina" che ebbe a rivelare tracce di nitrati in una zona di tre millimetri in corrispondenza della piega della pelle tra il pollice e l'indice della mano destra dell'imputato. Riguardo a quest'ultimo elemento acquisito a carico del Mele la difesa ha sottolineato come (~~la settrina~~) taluni autori stranieri altamente specializzati in materia, non attribuiscono valore decisivo alla colorazione azzurra attraverso la quale si rivelerebbero le tracce dei nitrati sulle mani dello sparatore, potendosi quella colorazione determinare anche per la presenza di altre sostanze, quale ad esempio l'urina, ed indipendentemente perciò dall'aver chi viene sottoposto alla prova, maneggiato e fatto fuoco con un'arma. La Corte peraltro, pur considerando la serietà delle argomentazioni della difesa, non può non attribuire valore di grave indizio all'esperimento eseguito ~~sul~~ sul Mele che acquista una notevole gravità ove si ponga in relazione a tutti gli altri elementi di prova che finora sono stati esaminati e che in maniera univoca e concordante indicano nel Mele quegli che ebbe a dirigere i colpi di arma da fuoco contro le due vittime. E ciò tanto più ancora quando si consideri che l'imputato ebbe a descrivere l'arma di cui fece uso tanto da corrispondere alle caratteristiche ricostruite dal perito balistico sulla base dei bossoli e delle pallottole reperite. Cosa che certamente il Mele non avrebbe potuto fare ove egli avesse soltanto assistito alla consumazione del delitto perché nel buio della notte non avrebbe potuto distinguere le caratteristiche dell'arma qualora questa fosse stata adoprata da una terza persona.

La eventuale partecipazione di un terzo alla commissione del delitto perde dunque ogni consistenza, alla luce di quanto é emerso, ed anche in relazione a quei due elementi (il possesso di una arma da parte del Mele e l'uso di un mezzo di locomozione di cui questi avrebbe dovuto ~~farxxx~~ servirsi per seguire dal cinema al luogo del

Bianchi

delitto le due vittime) sulle quali la difesa ha particolarmente insistito per indurne che il Mele, il quale non è in grado di condurre un veicolo a motore, non avrebbe da solo potuto agire, inseguendo la coppia che si era allontanata, per l'ultimo, tragico convegno a bordo di un autoveicolo veloce.

Quanto al possesso dell'arma, infatti, nulla impedisce di ritenere che la stessa appartenesse al Mele. Ed in verità, date le stato di conservazione della stessa (arrugginita ^{vecchie ed usurate} la definisce il perito balistico sulla base dell'esame dei bossoli e di altri elementi) si è più proclivi a pensare che appartenesse ad un anziano pastore sardo anziché a dei giovanotti quali sono i ~~tre~~-accusati) i due fratelli Vinci ed il Cutrona Carmelo contro i quali il Mele alternativamente ha mosse le sue pesanti accuse di complicità.

Vero è che nei confronti del Vinci Francesco vi è stata la dichiarazione del fratello, Vinci Salvatore, il quale avrebbe appreso dalla moglie del primo, Muscas Vitalia, delle notizie circa ~~xxx~~ la detenzione di un'arma da parte del Vinci Francesco che avrebbe tenuto nascosta nel vano porta-attrezzi del motorino.

Ma su ciò vi è stata costantemente una netta smentita da parte della Muscas che del resto può avere manifestato le sue apprensioni al cognato in un momento ~~in~~ in cui i rapporti con il proprio marito erano particolarmente tesi per via della denuncia di concubinato a suo tempo sporta dalla medesima contro il Vinci Francesco e del cui procedimento che venne iniziato sono stati acquisite le copie. Del resto parrebbe strano che il Vinci potesse custodire permanentemente una arma del tipo di quella che servì a commettere il delitto nel vano del ciclomotore di cui secondo il Mele si sarebbe servito per portarsi sul luogo del delitto stesso e perché il Vinci ha mostrato di essere un soggetto attento e perspicace e perciò non tale da esporsi al rischio di essere scoperto, anche al di fuori dell'episodio sanguinoso in esame, quale detentore di un'arma, e perché in sede dibattimentale si è potuto provare attraverso un esperimento, che nemmeno una arma di più piccole dimensioni quale quella in dotazione dei Carabinieri, può essere contenuta nel vano porta-attrezzi del suo ciclomotore "gabbiano" a bordo del quale il Mele ed esso Vinci avrebbero seguito la coppia

A.

fino al luogo del delitto.

Quanto infine al modo come il Mele si può essere portato in località Castelletti per uccidere, non è proprio necessario ritenere, a parere di questa Corte, che il predetto abbia dovuto servirsi necessariamente di ~~un~~ veicolo a motore come la difesa ha sostenuto. Calcolando infatti i tempi di percorrenza che una persona può impiegare per coprire i due chilometri e mezzo che distanziano il cinema dal quale uscirono la Locci ed il Lo Bianco ed il luogo del delitto, e tenendo conto dell'ora in cui il delitto venne consumato, può senz'altro affermarsi che il Mele fu in condizione di raggiungere la località "Castelletti" a piedi, consumare il delitto, accompagnare il figlio Natalino presso l'abitazione del De Felice ed quindi allontanarsi. È pacifico infatti che il Natalino giunse alla casa del teste De Felice alle ore due di notte dopo avere percorso, portato in parte a spalla dal padre, un tratto di strada, dal luogo del delitto che il maresciallo di C.C. Ferrero percorse, insieme al bambino in soli quaranta minuti. Dunque il delitto, tenuto conto del modesto tempo impiegato dal Mele a ricomporre i corpi delle due vittime che può ragionevolmente essere contenuto in dieci minuti, può essere stato commesso ~~appena~~ all'incirca tra le ore una e le ore 1,10.

Se ora si considera che le due vittime si allontanarono dal cinema tra le ore 12 e le ore 0,30 appare all'evidenza come il Mele abbia avuto oltre quaranta minuti di tempo per raggiungere il luogo del delitto; tempo sicuramente sufficiente per coprire, a piedi, un tratto di strada di circa due chilometri e mezzo. Resta l'obiezione secondo cui il Mele, a piedi, non avrebbe potuto seguire l'autovettura del Lo Bianco per porsi in grado di rintracciarla. Tuttavia anche questa osservazione è facilmente superabile se si considera che la via sulla quale si immise ~~l'auto~~ l'autovettura del Lo Bianco confluisce sulla strada che porta al cimitero di Signa, donde, proseguendo ancora per un chilometro e mezzo si raggiunge la strada laterale in cui il Lo Bianco si fermò. Ora il Mele, per sua stessa ammissione (pag. 31 all. n° I) sapeva che la località "Castelletti" era un luogo dove la moglie, ~~(abitualmente)~~ era solita incontrarsi con i suoi amanti cosicché anche la sera del delitto, considerata la direzione verso

Blas.

la quale i due ebbero ad inoltrarsi con l'autoveicolo, non gli fu difficile intuirne la meta e raggiungerli anche a piedi.

Sulla base degli elementi acquisiti cade dunque anche la semplice possibilità che il Mele abbia agito in concorso con altre persone poiché mentre a sostegno di una siffatta ipotesi non soccorre alcuna seria circostanza anche i due interrogativi sul possesso dell'arma e sul modo ed i mezzi con cui il prevenuto raggiunse il luogo del delitto possono risolversi senza difficoltà secondo la soluzione testé prospettata.

E del resto l'azione omicida del Mele trova, a parere di questa Corte, una valida motivazione, tenuto conto della sua gretta e rozza mentalità, non tanto nella mortificazione per la vita licenziosa della moglie, ~~quanto~~ alla quale era ormai abituato, quanto nel risentimento che egli dovette sentire vivo ed impellente per lo sperpero che questa aveva fatto, di quel peculio di lire 480.000 acquisito a seguito di un indennizzo per un incidente stradale appena due-tre mesi prima del delitto. Non a caso il Mele nei suoi primi interrogatori (pag 38 all. I) amaramente ebbe a commentare: "il peggio è che (mia moglie) oltre ad avere gli amici spendeva anche per loro e così, in definitiva, dovevo lavorare per mantenere gli amici di mia moglie". Egli che aveva sofferto sempre ai limiti tra la povertà e l'indigenza, non rimase certamente indifferente alla scoperta che la sera del 21 agosto 1968 la moglie aveva portato via con sé le ultime 24.000 lire di quel capitale, che certamente aveva dato al Mele un sentimento di sicurezza economica che ora si vedeva definitivamente sgretolato per opera della moglie e dei suoi amanti. E là dove per il passato aveva tollerato la presenza di tanti drudi in casa sua, ora non tarda ad identificarli tutti quali fonte delle sue miserie e li accomuna tutti nello stesso destino dirigendo nei loro confronti le sue accuse calunniose, per spirito di vendetta,

E ritiene anche la Corte che fu proprio la scoperta della sparizione di quella residua somma di lire 24.000 (quanta poi ne venne rinevenuta nella borsetta della Locci) a scatenare nel Mele l'idea criminosa portata a compimento nel giro di poco più

di due ore. Idea sicuramente ~~partorata~~ ^{iuscita} dietro la spinta di uno stato d'animo alimentato da continue mortificazioni che nel tempo si erano sommate fino al punto di rottura di ogni equilibrio interiore di cui esso Mele poteva essere capace, date le sue minorate attitudini intellettive e volitive. Cosicché ben può ritenersi che assalito dal rancore per quelli che lo avevano fatto ricadere nel baratro della miseria da cui aveva creduto di essersi ritratto per qualche tempo, sotto la concitazione del sentimento di ~~collera~~ ^{collera} appena la moglie si allontana per l'ultimo incontro con il Lo Bianco segue le sue vittime incapace ormai a distogliersi dall'idea omicida come prova il fatto che a trattenerlo non vale nemmeno ~~in~~ il pensiero, che pure egli ~~deve~~ essersi rappresentato, di dovere consumare ~~in~~ l'atto criminoso alla presenza del piccolo Natalino.

Non regge dunque, secondo l'avviso di questa Corte, l'aggravante della premeditazione a carico del Mele per l'impossibilità di cogliere nell'iter psicologico del medesimo le peculiarità proprie della circostanza in oggetto, la quale presuppone pur sempre che tra l'idea omicida e l'attuazione della stessa intercorra un apprezzabile intervallo di tempo sufficiente a far desistere ogni persona di media moralità dal proposito criminoso per il prevalere di motivi altruistici su quelli antisociali. Non pare infatti a questa Corte che ~~il Mele~~ nel lasso di tempo in cui si può circoscrivere l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, abbia potuto nell'animo del Mele farsi luogo a quel minimo di riflessione capace a creare contromotivi validi all'azione delittuosa. Non bisogna dimenticare, per valutare più correttamente questa situazione, quali fossero le reali condizioni mentali del Mele, le quali sicuramente erano tali, nel momento in cui il delitto venne commesso, così come sono ora, da attardare sensibilmente quei naturali processi di sintesi e di superamento dei conflitti interiori. E ciò a prescindere dal problema della compatibilità tra la premeditazione ed il vizio parziale di mente che questa Corte non ritiene di dovere trattare, per le ragioni esposti che ne assorbono i termini, pur ritenendo la validità del principio, in linea generale, affermato dalla Suprema Corte che la seminfermità non esclude la

Bambini

sussistenza dell'aggravante in questione (Sez. Un. 23.2.1957-Maggi)

Quanto ai delitti di calunnia si ritiene, sulla base delle considerazioni svolte circa il contestato "eventuale concorso di terzi" nella commissione del delitto di omicidio, che il Mele ne deve rispondere per tutte le accuse mosse sia contro i fratelli Vinci che contro il Cutrona Carmelo. L'imputato ha voluto deliberatamente accomunare gli amanti della propria moglie, come già si è rilevato, nello stesso destino, ed è conseguenziale il ritenere, dopo quanto si è già detto, che il Mele consapevolmente accusava ora l'uno ora l'altro degli amanti della propria moglie con la volontà di nuocere ai medesimi e sapendoli innocenti.

Deve perciò il Mele essere ritenuto colpevole degli episodi di calunnia che gli sono stati contestati perché per tutti gli accusati ebbe a verificarsi il pregiudizio dell'inizio dell'azione penale concretatosi in fermo ai termini dell'articolo 238 del codice di proc. pen.

Tuttavia la Corte ritiene che in riferimento alle imputazioni di omicidio ed a quelle di calunnia deve trovare applicazione la norma di cui al 1° cpv. dell'articolo 81 del codice penale. Circa il delitto di calunnia è difatti della massima evidenza che il Mele agì in esecuzione di un medesimo disegno criminoso radicato sull'idea base di coinvolgere nella vicenda giudiziaria gli amanti della moglie ed in particolare quelli che più assiduamente l'avevano frequentata non solo per spirito di vendetta ma anche nell'intento di riuscire a sollevarsi in parte dalle sue gravi responsabilità. Non può dunque sfuggire come alla base dell'azione del Mele ci fosse un unico disegno che accomuna, appunto, i vari episodi delittuosi.

Non può, a riguardo, condiversi la tesi difensiva, secondo cui il Mele dovrebbe rispondere di unico reato di calunnia, poiché essendo unico il soggetto passivo del reato (cioè lo Stato) unico deve considerarsi il fatto e quindi il reato.

A parte il rilievo che nei reati in esame il soggetto passivo è anche il privato che viene incolpato di un fatto antigiuridico per la considerazione che a risentirne gli effetti penali della incolpazione è prima di tutti chi viene accusato

essendo invece innocente,cosicché,in relazione al delitto di calunnia si rappresentano,semmai due soggetti passivi, c'è anche da osservare che la costruzione prospettata dalla difesa appare in definitiva arbitraria.Ed invero la unicità del soggetto passivo non esclude che con la diversità delle accuse calunniose nei confronti di soggetti diversi,si realizzi la violazione della stessa disposizione di legge tante volte quante sono le incolpazioni calunniose.

Quanto poi alla invocata attenuante della ritrattazione in relazione agli episodi di calunnia nei confronti di Vinci Salvatore e di Cutrona Carmelo é sufficiente osservare che la stessa non può trovare applicazione nella specie per espresso dettato di legge che prevede la circostanza solo in riferimento a taluni reati nella cui categoria non rientra il delitto di calunnia. Se poi la difesa ha inteso riferirsi all'attenuante di cui all'articolo 62 n°6 del codice penale,come pare più probabile,la Corte ritiene egualmente che nemmeno tale circostanza può accordarsi al Mele per il rilievo che costui nel ritrattare l'accusa nei confronti dei due non ha mostrato quella resipiscenza che può giustificare la diminuzione della pena perché nello stesso istante in cui ritrattava proponeva la stessa accusa calunniosa contro un altro innocente,e sempre per malvagie finalità egoistiche dirette a conseguire lo scopo di scagionarsi in parte in danno di altri.

Né può essere accordata al Mele la circostanza attenuante della provocazione in relazione al delitto di duplice omicidio, invocata dalla difesa.A parte la considerazione che ~~con~~ lo stato d'ira,nella sua tipica accezione giuridica,non può essere confuso con ~~quegli~~ ~~stati~~ ~~d'animo~~,quali la reazione stizzosa,il risentimento ~~caratterizzarono~~ che caratterizzarono la condotta del Mele,c'è da rilevare che nella specie esulerebbe totalmente quel rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante(che dovrebbe identificarsi nel movente,già sopra chiarito)del delitto)e fatto provocato che pur sempre deve esistere ~~perché~~ perché si configuri il necessario nesso causale che l'articolo 62 n°2 C.P.

Balun

postula, come ripetutamente ha ritenuto la Corte Suprema (Cass. sez. I° - I6-7-1962, Dentici; Sez. I° 5/5/1964 - Misero). E non v'è dubbio che siffatta misura ^{può} possa ritenersi sussistente tra lo sperpero di quel modesto peculio da parte della Locci e la uccisione di questa e del suo amante.

La ^{Corte} ritiene invece di poter concedere al Mele, in relazione ai soli delitti, le circostanze attenuanti generiche, e per i suoi buoni precedenti penali e, in particolare per le sue condizioni di vita ~~per~~ individuali, familiari e sociali da cui non ebbe certamente modo di trarre quella comune sensibilità ai valori umani che in ogni situazione di conflitto con i terzi ~~vale~~ vale a creare idonei contromotivi per raffrenare gli impulsi criminosi. Nel giudizio di comparazione tra le concesse circostanze attenuanti e l'aggravante contestata in relazione al delitto di calunnia, si ritiene conforme a giustizia dichiarare la equivalenza tra le circostanze medesime in considerazione che in definitiva ciò consente di misurare più congruamente la pena, che si intende infliggere, alla reale gravità del fatto commesso.

Quanto alle contravvenzioni contestate la prova della responsabilità del Mele può dirsi pacifica per quanto attiene al porto abusivo di arma mentre per la detenzione non essendo emerso il minimo indizio che altri abbia potuto fornirgliela si deve ritenere che il prevenuto la detenesse illecitamente.

Tenuto dunque conto dei criteri di cui all'articolo 133 del C.P. per il delitto di omicidio aggravato, continuato, stimasi equo infliggere al Mele la pena di anni quindici di reclusione (pena base = anni 24 - I/3 per la diminuzione della seminfermità di mente = anni 16 - anni 3 (tre) per le concesse attenuanti generiche = anni 13 + anni 2 (due) per la continuazione = anni 15). Per il delitto di calunnia continuato stimasi congrua la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (pena base = anni 2 - I/3 per la diminuzione della seminfermità di mente = anni 1 e mesi 4 + mesi 2 per la continuazione); per le due contravvenzioni sempre in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 C.P.

2/11/64

congrua pena stimasi quella di mesi due(per=ciascun=reat) di arresto per ciascun reato.

A norma dell'articolo 219 C.F.I° cpv. il Mele, a pena espiata, dovrà essere ricoverato in una casa di cura e di custodia per la durata non inferiore ad anni tre. Segue di diritto, nei confronti del Mele, a mente degli articoli 29-32 C.P., la interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale per il tempo relativo alla durata della pena e la sospensione dell'esercizio della patria potestà.

Alla condanna segue per il Mele l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva; egli inoltre ~~si~~ si condanna al (pagamento) risarcimento dei danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede assegnandosi frattanto a Mele Natalino ed a Rosalia Barranco, rispettivamente, a titolo di provvisoria, la somma di lire cinquecentomila per ciascuno da computarsi nella liquidazione definitiva, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio delle parti civili che si liquidano in L. 250.000 (duecentocinquanta mila) di cui L. 220.000 per onorari nei confronti di Rosalia Barranco assegnandole al difensore che ha dichiarato di averle anticipate e non riscosse, ed in L. 180.000 (centottanta mila) di cui L. 150.000 per onorari nei confronti di Figarotti Rosalia.

A norma dell'articolo 622 C.P.P. si ordina il dissequestro e la restituzione della collanina, della polizza di assicurazione e della borsetta agli aventi diritto di Locci Barbara nonché il dissequestro dell'autovettura e dei documenti del Lo Bianco Antonio e la restituzione degli stessi agli aventi diritto di costui.

P.Q.M.

Dichiara Mele Stefano colpevole del delitto di omicidio aggravato continuato, così unificati i due capi di imputazione relativi ed esclusa la premeditazione ed il concorso, nonché di calunnia aggravata, continuata, unificati i tre capi di imputazione relativi e delle contravvenzioni ascrittegli, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche che dichiara equivalenti alla aggravante contestata in relazione al delitto di calunnia e con

la diminuzione della seminfermità mentale, limitatamente ai soli delitti e, visti gli articoli 575-577 cpv.-368, 697-699-, 89, 62bis 69 C.P. legge 2.10.1967 n°895, 477, 488, 489 C.P.P. lo condanna alla pena (i) complessiva di anni sedici e mesi dieci di reclusione, mesi quattro di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva, al risarcimento danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede assegnandosi frattanto a Mele Natalino ed a Rosalia Barranco, a titolo di provvisoria, rispettivamente, la somma di lire cinquecentomila per ciascuno da computarsi nella liquidazione definitiva, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa della parte civili che si liquidano in L.250.000 di cui L.220 per onorari nei confronti della Rosalia Barranco assegnandole al difensore che dichiara di averle anticipate e di non averle riscosse ed in L.180.000 di cui L.150.000 per onorari nei confronti di Figarotti Rosalia.

Visto l'articolo 622 C.P.P. ordina la restituzione della collanina, della polizza di assicurazione e della borsetta agli aventi diritto di Locci Barbara e dell'autovettura e dei documenti del Lo Bianco agli aventi diritto di costui.

Visto l'articolo 219 C.P. ordina che a pena espiata il Mele Stefano venga ricoverato in una casa di cura per un tempo non inferiore ad anni tre.

Firenze li 25 marzo 1970

il Giudice a latere, est.

Benito Colaris

Il Presidente

Saverio Couglio

Sc cancelliere

Primo

*Mc 26. 3. 70 appello infutata
e P.M.*

Sc 2. 4. 70 appello Proc. generale

Sc cancelliere

Primo

Lo P. An. di appello di Perugia - in sede
di rinvio disposto dalla P.S. -

con sent. 12-4-73 con cui l'att. dell'art.
62 n. 2 g. fu omesso continuato
e riduce le fine ora a. 12 r. l. l. l.,
finora le fine in a. 13 r. l. l. l.,
confermo il resto -

Il giudice 14/4/73

Il cancelliere
Ciano

www.mostradiffrenze.com